*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 103° — Numero 167

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Mercoledì, 4 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1962, n. 600.

**Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale gestite dalle seguenti società con partecipazione diretta o indiretta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.):

« Italia », società per azioni di navigazione, con sede in Genova;

« Lloyd Triestino », società per azioni di navigazione, con sede in Trieste,

« Adriatica », società per azioni di navigazione, con sede in Venezia,

« Tirrenia », società per azioni di navigazione, con sede in Napoli.

Art. 2.

La concessione delle sovvenzioni e gli obblighi delle società concessionarie sono regolati dalle disposizioni della presente legge e, per quanto da questa non disposto, da apposite convenzioni da stipularsi tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e le società di cui all'articolo 1 e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni.

Le convenzioni avranno la durata di venti anni con decorrenza dal 1° luglio 1962, e il loro testo sarà comunicato al Parlamento.

L'elenco delle linee di preminente interesse nazionale, che deve essere allegato alle convenzioni, è approvato dai Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e può essere modificato con decreto degli stessi Ministri.

Le modalità di esercizio di dette linee sono regolate dalle convenzioni e dagli annessi capitolati.

Art. 3.

Le convenzioni di cui all'articolo 2 dovranno prevedere anche i seguenti obblighi essenziali:

*a*) il capitale delle società dopo l'aumento stabilito con le convenzioni deve essere sempre adeguato all'entità dei servizi ed al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari per l'esercizio delle linee;

*b*) le azioni sociali devono sempre essere in maggioranza di proprietà diretta o indiretta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Art. 4.

I membri del Consiglio di amministrazione, dei Collegi sindacali ed i direttori generali delle società debbono essere cittadini italiani.

Il Collegio sindacale di ciascuna società si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti: ad esso partecipano, in qualità di sindaci effettivi, un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile ed un funzionario designato dal Ministero delle partecipazioni statali ed, in qualità di sindaci supplenti, un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed uno designato dal Ministero della marina mercantile.

Le società sono obbligate a dare comunicazione al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni, della nomina del presidente e dei direttori generali.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 3, lettera *b*) e dell'articolo 4, primo e secondo comma, devono, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, essere inserite negli statuti delle società e coordinate con le altre norme di questi.

Art. 6.

L'ammontare complessivo delle sovvenzioni da corrispondere alle quattro società, per l'esercizio delle linee di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 2, è stabilito nella somma annua di lire 23.600.000.000 salvo le variazioni eventualmente derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8.

Le convenzioni stabiliranno la sovvenzione da corrispondere a ciascuna società.

Fino alla data di approvazione delle convenzioni, di cui all'articolo 2, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, potrà corrispondere a ciascuna società, in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non potrà superare il 90 per cento dell'importo globale indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Per esigenze di traffico o di pubblico interesse, il Ministro per la marina mercantile, previo concerto con quello per il tesoro e per le partecipazioni statali, può chiedere in qualunque momento la revisione delle convenzioni.

La revisione delle convenzioni può essere richiesta inoltre dalle parti sia a seguito di modifica dell'elenco delle linee ai sensi del terzo comma dell'articolo 2; sia in relazione alla immissione in servizio, autorizzata dal Ministero della marina mercantile, di navi di nuova costruzione o di navi trasferite in proprietà da una ad altra delle società di cui all'articolo 1; sia, infine, in relazione al compimento sulle navi, sempre autorizzato dal Ministero della marina mercantile, di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento.

Agli effetti di quanto stabilito dal precedente comma, le commesse relative alla costruzione di nuove navi ed ai grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento dovranno essere precedute da gare indette fra ditte preventivamente approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle partecipazioni statali.

La revisione viene attuata con apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalità di cui all'articolo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo con la società si procederà alla definizione della controversia a mezzo dell'arbitrato previsto dalla convenzione.

### Art. 8.

Le sovvenzioni attribuite alle società concessionarie sono soggette a revisione biennale in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Per introiti netti di cui al comma precedente debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle seguenti spese di traffico limitatamente alle misure percentuali stabilite nelle convenzioni: abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, vitto, servizio, portuali, pubblicità, nonchè spese degli uffici di traffico, con esclusione di quelle relative al personale addetto agli uffici stessi.

Ai fini della revisione della sovvenzione, non sarà tenuto conto dei maggiori costi delle manutenzioni e riparazioni di cui al primo comma, con esclusione di lavori di modesta entità o aventi carattere di assoluta urgenza, eseguite successivamente all'entrata in vigore della presente legge senza che sia stata esperita gara tra ditte idonee preventivamente approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle partecipazioni statali.

Per la revisione di cui al primo comma, si calcola una franchigia pari alla percentuale dell'1 per cento degli introiti lordi di gestione risultanti dai preventivi finanziari di esercizio delle singole società che saranno presi a base per la stipula delle convenzioni.

La revisione ha effetto dal biennio successivo al periodo cui si riferisce.

La revisione in aumento o in diminuzione viene effettuata solo nel caso in cui la somma algebrica delle variazioni negli introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi indicati nel primo comma superi in valore assoluto l'importo della franchigia e viene riconosciuta soltanto per la parte eccedente detto importo.

Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette, vanno calcolate in base ad indici e coefficienti di ponderazione ed in relazione ad organici, quantità e percentuali da indicare nelle convenzioni.

La prima revisione di cui al presente articolo ha luogo in via straordinaria per il periodo 1° luglio 1962-30 giugno 1963 con effetto dal 1° luglio 1962 e con validità fino al 31 dicembre 1964. Tale revisione verrà effettuata entro cinque mesi dal 30 giugno 1963, senza applicazione della predetta franchigia dell'1 per cento.

La prima revisione in via ordinaria sarà limitata al periodo 1° luglio 1963-31 dicembre 1964, con effetto per il biennio 1965-66.

Le eventuali variazioni della sovvenzione in aumento o in diminuzione dipendenti dalle revisioni di cui ai commi precedenti sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.

### Art. 9.

Nei casi di gravi deficienze o inadempienze, che saranno determinate nelle convenzioni, il Ministro per la marina mercantile contesta alla società interessata i relativi addebiti, assegnando un congruo termine per l'eliminazione delle deficienze o inadempienze riscontrate.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per il tesoro, può sciogliere gli organi sociali e procedere alla nomina di un commissario per la gestione della società.

Il commissario dovrà provvedere ad eliminare le contestate deficienze o inadempienze e dovrà convocare la assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi amministrativi, non appena il Ministro per la marina mercantile avrà giudicato che le dette deficienze o inodempienze siano state eliminate e, comunque, non oltre un anno dalla nomina.

### Art. 10.

Al Ministero della marina mercantile oltre le facoltà contemplate dalle speciali leggi in materia di navigazione marittima, spetta la vigilanza sullo svolgimento delle linee sovvenzionate in aderenza alle norme stabilite dalle convenzioni.

Il predetto Ministero e quelli del tesoro e delle partecipazioni statali hanno la facoltà di procedere ad ispezioni e controlli presso le società, di cui all'articolo 1, di chiedere dati, elementi e documenti e di prendere in esame registri, libri e corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

Per ciascuna società deve essere trasmesso il bilancio annuale, entro un mese dalla approvazione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali.

Detti Ministeri hanno facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze dei bilanci stessi e di formulare eventuali osservazioni circa le rispondenze dei bilanci agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dalle altre norme in vigore.

Ciascuna società è tenuta, altresì, a trasmettere, in allegato al bilancio, copia delle scritture contabili previste dall'articolo 43, lettere *a*), *b*) e *c*) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Per tutta la durata delle convenzioni ciascuna società deve trasmettere al Ministero della marina mercantile, nel primo quadrimestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento dei servizi nell'anno precedente. Tale relazione deve contenere elementi particolareggiati sullo sviluppo dei servizi e del traffico e sullo stato del naviglio impiegato.

### Art. 12.

Sono soggetti alla tassa di registro ed ipotecaria nella misura di lire 10.000:

*a*) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge, con i relativi capitolati:

*b*) gli atti posti in essere dalle società di cui all'articolo 1 e dalla società finanziaria marittima Finmare, riguardanti costruzioni, compravendite, permute e conferimenti di navi, aperture di credito e finanziamenti, comprese le garanzie e gli aumenti di capitale.

I pagamenti delle sovvenzioni alle società esercenti le linee di preminente interesse nazionale sono esenti dalla imposta generale sull'entrata.

Le agevolazioni fiscali menzionate nei precedenti commi sono accordate, a favore delle società concessionarie di linee di preminente interesse nazionale, per tutta la durata delle convenzioni.

Art. 13.

Per la stipulazione degli atti previsti e dipendenti dall'applicazione della presente legge, gli onorari notarili sono liquidati nella misura prevista dalla tariffa notarile ridotta di un quarto.

Art. 14.

Tutte le partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale svolto in conformità del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 — convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 — e delle successive proroghe fino al 30 giugno 1962, anche se emergenti successivamente, saranno accertate e definite dal Ministero della marina mercantile d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali.

Art. 15.

Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1962-63, di cui al precedente articolo 6, per l'attuazione del nuovo ordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, si provvede:

quanto a lire 21.650 milioni mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

quanto a lire 1.950 milioni con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI TREMELLONI CORBELLINI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 4 giugno 1962, n. 601.

**Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola ».

Art. 2.

Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.

In caso di mancato gradimento il capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.

Art. 3.

In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 4 giugno 1962, n. 602.

**Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1961.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

**Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed all'incremento dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala, è autorizzata l'erogazione della somma di lire 600.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche o giuridiche italiane per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonchè per l'esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguire in Somalia durante l'anno 1961, secondo apposite intese col predetto Governo.**

Art. 2.

All'onere di lire 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 8 giugno 1962, n. 603.

**Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato « Palazzo della Dogana » valutato in lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli uffici finanziari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

E' autorizzata la stipula di una convenzione mediante la quale:

*a*) il comune di Arona si impegna a costruire sull'area di sua proprietà sita al corso della Liberazione di quella città, nelle adiacenze di piazza De Filippi, un edificio, da destinare a sede degli Uffici finanziari, in conformità del progetto allegato all'atto d'impegno ed a cederlo allo Stato, unitamente all'area di sedime suddetta, in permuta, alla pari, dell'immobile patrimoniale sito in Arona e denominato « Palazzo della Dogana »;

*b*) lo Stato si impegna a cedere al comune di Arona il « Palazzo della Dogana » di quella città, valutato lire 55.300.000, in permuta, alla pari, dell'area sopra descritta e della costruzione di cui al precedente punto *a*) dopo che questa sarà stata ultimata, riconosciuta conforme al progetto allegato all'atto d'impegno e collaudata dall'Ufficio tecnico erariale di Novara.

All'effettivo trasferimento degli immobili si procederà con successivo contratto da approvarsi con decreto ministeriale.

All'approvazione dell'atto di impegno provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 8 giugno 1962, n. 604.

**Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA

CAPO I.

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 1.

*Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario.*

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella *A*.

Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio.

Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella *A*.

Art. 2.

*Consorzi di Comuni.*

I Comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa Provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.

Art. 3.

*Classificazione delle Province per l'assegnazione del segretario.*

A ciascuna Provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella *B*, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le Province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della Provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del

numero dei Comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Ministro per l'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

Le Province che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'art. 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella *B*.

Art. 4.

*Revisione della classificazione dei Comuni.*

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei Comuni prevista dalla tabella *A*.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'art. 1.

Art. 5.

*Revisione della classificazione delle Province.*

Alla revisione della classificazione delle Province si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 6.

*Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore.*

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro per l'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al primo comma, sentiti l'Amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al Comune o alla Provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

E' esclusa dalla facoltà di cui al comma precedente la promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe.

Art. 7.

*Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica inferiore.*

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunziare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Il Comune o la Provincia, peraltro, può chiedere al Ministro per l'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro per l'interno può assegnarlo solo se il Comune o la Provincia dimostri di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravi per i contribuenti, la maggiore spesa.

CAPO II.

NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

Art. 8.

*Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali.*

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli, indetto ogni anno, con decreto del Ministro per l'interno, per i posti che saranno disponibili nei Comuni della classe quinta alla data del 30 giugno.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per l'interno ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che alla data del bando siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

5) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

*Esclusione dal concorso.*

L'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del Ministro per l'interno.

Art. 10.

*Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera.*

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

1) da un consigliere di Stato, che la presiede;

2) da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

3) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

4) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

5) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 11.

*Prove di esame.*

Gli esami di concorso consistono in tre prove scritte ed in una orale sulle materie indicate nel programma di cui alla tabella *F*

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero dell'interno.

Art. 12.

*Disciplina degli esami.*

Si applicano ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

*Candidati dichiarati idonei.*

Conseguono l'idoneità nei concorsi di cui all'art. 8 i candidati i quali abbiano riportato nella prova orale un punteggio non inferiore a sei decimi.

Art. 14.

*Formazione e pubblicazione della graduatoria.*

Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.

Il Ministro per l'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 15.

*Riserve di posti e preferenze.*

Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservarsi per legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art 20, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra,

4) i mutilati ed invalidi per servizio o per lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio o per lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione agli esami di concorso per l'ammissione in carriera;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio o per lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio o per lavoro;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso Amministrazioni comunali o provinciali;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato o delle Regioni;

*c*) dall'età.

Art. 16.

*Ruoli dei segretari comunali.*

I segretari generali di 1ª e 2ª classe ed i segretari capi di 1ª classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari capi di seconda classe ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe sono iscritti nel ruolo della Provincia nella quale prestano servizio.

Art. 17.

*Promozioni a segretario comunale di 1ª classe.*

Le promozioni a segretario comunale di 1ª classe sono conferite, con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio di ruolo e riportato per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Art. 18.

*Promozioni a segretario capo di 2ª classe.*

Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna Provincia, con decreto del prefetto, da pubblicarsi nel Foglio degli annunci legali della Provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe quarta rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'art. 29.

Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i segretari comunali di 1ª classe, anche se in servizio in altre Provincie, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Le graduatorie di merito sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

La nomina a segretario capo di 2ª classe è conferita ai vincitori del concorso con decreto del prefetto, il quale provvede, altresì, alla loro contemporanea assegnazione alle sedi messe a concorso, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinunzia alla promozione.

Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 19.

*Nomina a segretario capo di 1ª classe.*

I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 3ª rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'art. 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

*a*) i segretari comunali i quali, alla data della pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

*b*) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1ª classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 tranne quello dell'età ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2ª classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di 1ª classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali, per i vice segretari capi ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualità.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella *G*.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

Art. 20.

*Valutazione del servizio militare.*

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di segretario capo di 1ª classe, previsto dall'art. 19, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.

In ogni caso, ai fini della partecipazione al concorso anzidetto, è richiesto un periodo minimo di quattro anni di servizio effettivo quale segretario di ruolo.

Art. 21.

*Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe.*

I posti di segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:

*a*) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

*b*) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

*c*) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

*d*) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Province, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, tranne quello dell'età. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

*a*) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella propria qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

*b*) i segretari provinciali generali di 1ª classe, nonchè i vice segretari dei Comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle Province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. Tutti debbono avere i requisiti di cui alla lettera *a*).

I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali e provinciali, i vice segretari generali ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851 i quali abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

Art. 22.

*Nomina a segretario provinciale generale di 2ª classe.*

I posti di segretario provinciale generale di 2ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante.

Al concorso possono partecipare:

*a*) i segretari delle altre Province della classe 2ª;

*b*) i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione dei Comuni e delle Provincie, purché abbiano i requisiti richiesti dall'art. 21 per partecipare ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 2ª classe.

Art. 23.

*Nomina a segretario provinciale generale di 1ª classe.*

I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

*a*) i segretari provinciali generali di 1ª classe;

*b*) i segretari provinciali generali di 2ª classe, che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

*c*) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1ª classe.

I posti di segretario provinciale generale di 1ª classe delle Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro per l'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

*a*) i segretari provinciali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

*b*) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera *a*);

*c*) i vice segretari comunali e provinciali di cui al secondo comma dell'articolo 21.

CAPO III.

DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1ª E 2ª CLASSE E DI SEGRETARIO CAPO DI 1ª CLASSE

Art. 24.

*Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe.*

I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1ª e 2ª devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si

sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 25.

*Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede.*

Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª e 2ª classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del Comune o della Provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.

Art. 26.

*Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione.*

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al Comune od alla Provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuita, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori.

Art. 27.

*Commissioni giudicatrici dei concorsi.*

Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª e 2ª classe è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del Comune o dal presidente della Giunta della Provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dello interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe terza è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato, che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario comunale generale di 2ª classe, scelto dal Ministero fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per l'interno.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei Comuni e delle Province interessati.

CAPO IV.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO E CONCORSI PER TRASFERIMENTO

Art. 28.

*Trasferimento d'ufficio.*

I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro per l'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonchè del servizio aventualmente prestato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro Comune della stessa classe dei segretari comunali di 1ª e 2ª classe e dei segretari capi di 2ª classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della Provincia e dal Ministro per l'interno da una Provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro per l'interno.

Art. 29.

*Concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta.*

Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, un unico concorso per i titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella Provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre Province.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2ª classe, anche se in servizio in altre Province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai Comuni delle classi quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative gra-

duatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 30.

*Concorso per trasferimento a sedi della classe terza.*

Con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1ª classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai Comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro per l'interno, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. La validità della graduatoria cessa dopo 45 giorni.

Il decreto del Ministro per l'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 31.

*Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza.*

La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'art. 30 è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di Comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2ª classe, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei Comuni interessati.

CAPO V

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO

Art. 32.

*Collocamento a riposo.*

I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro per l'interno, al compimento del 65° anno di età.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro per lo interno ha facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che, nel predetto periodo, raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Il Ministro per l'interno ha altresì, la facoltà di collocare a riposo, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio. Il collocamento a riposo può essere disposto di ufficio, oppure su domanda degli interessati, o delle Amministrazioni presso cui essi prestano servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immeditamente superiore a quella da lui rivestita.

TITOLO II.

STATO GIURIDICO

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 33.

*Estensione ai segretari comunali e provinciali di norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Sono estese ai segretari comunali e provinciali le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31, primo comma, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67, 68, 69, 70, 78, primo comma, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 primo comma, 98, 99, 104, 118, 130 ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I.

STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' E COMPENSI

Art. 34.

*Stipendi.*

Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonché agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai dipendenti civili dello Stato.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del Comune o della Provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 39, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro per l'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle Regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo può essere assegnato, con provvedimento

del Ministro per l'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2ª classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi, la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei Comuni consorziati, spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei Comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali sono a totale carico, rispettivamente dei Comuni e delle Provincie.

Art. 35.

*Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta.*

Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 58, segretari generali della stessa Provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

Art. 36.

*Misura delle indennità e dei compensi.*

Le indennità ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche degli impiegati statali.

Per i segretari generali dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti Comuni.

Art. 37.

*Indennità di missione e di trasferimento.*

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 36 della presente legge. In caso di trasferimento la spesa è a carico del Comune o della Provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del Comune o della provincia presso i quali prestava servizio.

Art. 38.

*Trattamento economico durante la disponibilità.*

Al segretario in disponibilità competono per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio è ridotto alla metà, salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il trattamento economico di disponibilità è corrisposto:

*a*) nel caso di fusione di più Comuni o Provincie, dall'ente sorto dalla fusione;

*b*) nel caso di aggregazione di un Comune ad altro, o di una Provincia ad altra, dall'ente ampliato;

*c*) nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai Comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

Art. 39.

*Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente.*

Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari né ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del Comune o della Provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presti servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presti servizio contemporaneamente anche presso il Comune o la Provincia nel quale è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del Comune o della Provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

## CAPO II.

### DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 40.

*Provento e ripartizione dei diritti di segreteria.*

E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella *D*.

Le Provincie sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*.

La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

Art. 41.

*Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria.*

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco.

Art. 42.

*Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno.*

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella *E* sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato », nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto.

CAPO III.

CONCESSIONI SPECIALI

Art. 43.

*Concessione dell'alloggio*

I Comuni delle classi quarta e quinta hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corresponsione della indennità è obbligatoria per i Comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come Comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

Art. 44.

*Concessione ferroviaria.*

Con decreto del Ministro per l'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai Comuni e dalle Province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta ai segretari comunali e provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Province e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive prefetture, con imputazione alla categoria « servizi speciali non aventi attineuza con il bilancio dello Stato ».

Entro il 31 ottobre successivo le prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro per lo interno apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del Comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

*Tassa di concorso.*

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei Comuni e delle Provincie interessati.

Art. 46.

*Concorsi banditi e non espletati.*

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non esple-

tati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti sino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro per l'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.

Art. 47.

*Revisione straordinaria della classificazione.*

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle *A* e *B*, la classificazione dei Comuni e delle Province sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro per le interno ed i prefetti, secondo le rispettive competenze iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei rispettivi ruoli.

Art. 48.

*Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1ª e 2ª classe.*

I segretari comunali di 1ª e 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella *A* alla classe quinta, conservano la titolarità di tali segreterie.

Qualora siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei Comuni predetti, finché non conseguano mediante i concorsi di cui all'art 18, la nomina a segretario capo di 2ª classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa Provincia.

Nel caso che siano titolari di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella *A* alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe quarta.

Per i segretari comunali di 2ª classe e di 1ª classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella *C* saranno determinati avuto riguardo all'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche.

Art. 49.

*Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe.*

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica.

Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella *A*, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finché non conseguano, mediante il concorso di cui all'articolo 19, la nomina di segretario capo di 1ª classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta.

Nel caso che essi siano titolari di segreterie di Comuni assegnati in base alla tabella *A*, alla classe quarta, conservano la titolarità di tali segreterie; se si trovino in servizio presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarità delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finché non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa Provincia.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di Comuni della classe terza.

Art. 50.

*Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª o 2ª classe.*

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di segretario capo di 1ª o 2ª classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qualifica di segretario capo di 1ª classe, con decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe e conservano la titolarità delle proprie sedi, qualora siano comprese, in base alla tabella *A*, nella classe terza.

Art. 51.

*Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2ª classe presso segreterie di Comuni assegnati alla classe seconda.*

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 2ª classe e siano titolari presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella *A*, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Art. 52.

*Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª classe presso segreterie di Comuni assegnati alla classe seconda.*

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 1ª classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di Comuni assegnati, in base alla tabella *A*, alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2ª classe, sentite le Amministrazioni interessate ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1ª

classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto.

Art. 53.

*Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2ª classe presso segreterie di Comuni o di Province assegnati alla prima classe.*

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2ª classe e prestino servizio, in qualità di titolari, presso segreterie di Comuni o di Province assegnati, in base alla tabella *A* o *B*, alla classe prima, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1ª classe, sentita l'Amministrazione interessata ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Art. 54.

*Segretari in servizio nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.*

I segretari generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreterie di Comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1960, popolazione superiore a 250.000 abitanti, conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di Province il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Art. 55.

*Promozione alla qualifica di segretario di prima classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*

Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1ª classe prevista dall'articolo 17, i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2ª classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Art. 56.

*Promozione a segretario capo di seconda classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*

I segretari comunali di 1ª classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi al concorso a posti di segretario capo di 2ª classe previsto dall'articolo 18 purchè abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 61, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Art. 57.

*Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di prima classe.*

Il periodo minimo di anzianità previsto dall'articolo 21 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe è ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58.

*Nomina diretta del segretario provinciale.*

Resta fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quelle Amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, in vigore al 1° gennaio 1938, prevede la nomina del segretario per concorso interno o per promozione.

Art. 59.

*Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65° anno di età.*

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro per l'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65° anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40° anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68° anno di età.

Art. 60.

*Esodo volontario.*

Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1ª classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1° gennaio 1961.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 61.

*Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge*

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 8 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso per titoli, al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano prov-

visti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Nel successivo biennio, il concorso per titoli, riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione, sarà limitato ad un terzo dei posti vacanti.

Il concorso di cui ai precedenti commi sarà espletato con le modalità previste dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e, per quanto attiene alla composizione della Commissione giudicatrice, dall'articolo 186 *sub*-1 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 62.

*Inserzioni nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali.*

Le inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, fatte in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.

Art 63.

*Disposizioni abrogate*

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — BOSCO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO AI COMUNI

| COMUNI | | Qualifica del segretario |
|---|---|---|
| Classe | Popolazione | |
| 1ªA | Oltre 250.000 abitanti | Segretario comunale generale di 1ª classe. |
| 1ªB | Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a 40 mila abitanti | Segretario comunale generale di 1ª classe. |
| 2ª | Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di Provincia | Segretario comunale generale di 2ª classe. |
| 3ª | Da 8.001 a 30.00 abitanti | Segretario comunale capo di 1ª classe. |
| 4ª | Da 4.001 a 8.000 abitanti | Segretario comunale capo di 2ª classe. |
| 5ª | Sino a 4.000 abitanti | Segretario comunale di 1ª classe.<br>Segretario comunale di 2ª classe. |

TABELLA *B*.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCE

| Classe | PROVINCE | Qualifica del segretario |
|---|---|---|
| 1ªA | Il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti | Segretario provinciale generale di 1ª classe. |
| 1ªB | Con popolazione superiore a 400.000 abitanti<br>Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore a 4.000 chilometri quadrati<br>Il cui capoluogo abbia più di 40.000 fino a 250.000 abitanti | Segretario provinciale generale di 1ª classe. |
| 2ª | Non comprese nella precedente classe | Segretario provinciale generale di 2ª classe. |

TABELLA C

CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLE DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITA'

| QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | Classe del Comune o della Provincia | QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE | Coefficiente | Stipendio iniziale lordo |
|---|---|---|---|---|
| Segretario generale di 1ª classe | 1ªA | . . . . . . . . . . . | (a) 759 | 2 277 000 |
| Segretario generale di 1ª classe | 1ªB | Ispettore generale | 670 | 2 010 000 |
| Segretario generale di 2ª classe | 2ª | Direttore di divisione | 500 | 1 500 000 |
| Segretario comunale capo di 1ª classe | 3ª | Direttore di sezione | 402 | 1.206 000 |
| Segretario comunale capo di 2ª classe | 4ª | Consigliere di 1ª classe | 325 | 975 000 |
| Segretario comunale di 1ª classe | 5ª | Consigliere di 2ª classe | 271 | 813 000 |
| Segretario comunale di 2ª classe | 5ª | Consigliere di 3ª classe | 229 | 687 000 |

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

TABELLA D

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DALLE LEGGI).

1 Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale . L. 100

2 Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale . . . . . . . . . . . » 100

3. Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garantiti o cauzionanti: per l'originale . . . . . » 200

Segue TABELLA D

4 Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. [illegible] è dovuto:

| | | |
|---|---|---|
| sulle prime lire 10 000 . . . . | L. | 150 |
| sull'importo eccedente le lire 10.000 e sino a lire 100 000 . | » | 1,50% |
| sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 500 000 | » | 1,00% |
| sull'importo eccedente le lire 500.000 e sino a lire 2 milioni | » | 0,75% |
| sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 5 milioni | » | 0,50% |
| sull'importo eccedente le lire 5 milioni e sino a lire 10 milioni | » | 0,20% |
| sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 20 milioni | » | 0,10% |
| sull'importo eccedente le lire 20 milioni e sino a lire 60 milioni | » | 0,05% |
| sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 200 milioni | » | 0,02% |

Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.

5 Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata » 50

6 Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme . . . . . . » 50

7. Stati di famiglia . . . . . . . . . . . . . . » 50

8. Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle Province napoletane e siciliane: per l'originale . . . . . . . » 100

NORME SPECIALI

1. Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato

3. Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita se siano state scritte almeno cinque linee, *non compresa la data e le sottoscrizioni*

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio del registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.

4 Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

*Segue* TABELLA *D*

5 Il diritto di cui al n 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.

6. Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà

7. Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa

8 Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti

9 Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà

10 Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta

TABELLA *E*

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

| QUALIFICA DEL SEGRETARIO | Quota spettante al Comune = % | Quota spettante al segretario = % |
|---|---|---|
| Segretario comunale generale di 1ª classe . . . . | 50 | 30 |
| Segretario comunale generale di 2ª classe . | 50 | 40 |
| Segretario comunale capo di 1ª classe | 50 | 50 |
| Segretario comunale capo di 2ª classe . . | 30 | 70 |
| Segretario comunale di 1ª e di 2ª classe . | 15 | 85 |

I diritti di segreteria riscossi dalle Province sono devoluti per metà all'Amministrazione provinciale e per metà al segretario.

TABELLA *F*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI

1 Istituzioni di diritto pubblico.

2. Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria

3 Legislazione speciale amministrativa

4 Nozioni di diritto civile.

5 Nozione di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale)

6 Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.

7. Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

8. Nozioni sull amministrazione e contabilità generale dello Stato

9. Legislazione sociale

10. Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma

TABELLA *G.*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO CAPO DI 1ª CLASSE

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle Amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti

*Prove scritte*

*a*) diritto civile;

*b*) economia politica e scienza delle finanze;

*c*) leggi e regolamenti amministrativi.

*Prove orali*:

*a*) le materie delle prove scritte;

*b*) diritto costituzionale ed amministrativo;

*c*) procedura civile;

*d*) diritto penale e procedura penale;

*e*) diritto del lavoro;

*f*) nozioni di diritto ecclesiastico;

*g*) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia e statistiche economiche).

*Il Ministro per l'interno* TAVIANI

LEGGE 11 giugno 1962, n. 605.

**Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonchè presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dai corsi dell'Accademia militare svolti a decorrere dall'anno accademico 1960-61 nonchè agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza provenienti dai corsi ordinari dell'Accademia della guardia di finanza svolti dopo la entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciuti validi, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, gli esami superati nel biennio di Accademia ed in quello ordinario di applicazione presso la Scuola ufficiali carabinieri, se ufficiali di tale Arma, o, se ufficiali del Corpo della guardia di finanza, presso l'Accademia del Corpo stesso, nelle materie indicate al successivo articolo 2, a condizione che:

*a*) i relativi insegnamenti siano stati impartiti da docenti universitari secondo programmi di corso analoghi a quelli universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro per la difesa o del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

*b*) gli ufficiali siano in possesso all'atto dell'ammissione in Accademia del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente sono i seguenti:

*Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*:

1) istituzioni di diritto privato.
2) economia politica;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale e delle assicurazioni;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica e finanziaria;
15) sociologia;
16) lingua francese } corsi quadriennali.
17) lingua inglese }

*Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza*:

1) economia politica;
2) scienza delle finanze e diritto finanziario;
3) istituzione di diritto privato;
4) diritto commerciale;
5) diritto costituzionale;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto penale;
8) procedura penale;
9) diritto tributario;
10) geografia economica;
11) ragioneria (corso biennale);
12) merceologia;
13) statistica;
14) lingua francese;
15) lingua inglese.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo 1 compete ai rispettivi Consigli di Facoltà per l'ammissione al secondo o al terzo anno di corso in analogia al disposto dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

LEGGE 11 giugno 1962, n. 606.

**Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo ottenuto il brevetto di direttori del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico o delle comunicazioni, abbiano disimpegnato molto lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scorta in armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi equipollenti da determinare con decreto del Ministro per la difesa, può essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.

Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni suddette sarà udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il parere della Commissione competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 2.

Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano già fruito del premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono abrogati il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e la legge 11 dicembre 1952, n. 3096.

Art. 4.

La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge farà carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1962.

**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per la assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1961, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la nota n. 3179/473 del 2 marzo 1962, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designava, per la nomina a consigliere dell'Ente predetto, il sen. prof. avv. Giovanni Carrara, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Alberto Donini, deceduto;

Considerato la necessità di provvedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sen. prof. avv. Giovanni Carrara è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Alberto Donini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1962

SEGNI

BERTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1962
*Registro n.* 4 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 113. — BARONE

(3722)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1962.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti in ponte radio Milano-Genova-Pisa; Verona-Mestre; Foggia-Bari-Catanzaro e Catanzaro-San Gregorio.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dall'Ufficio ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativi all'installazione dei collegamenti in ponte radio fra Milano-Genova-Pisa. Verona-Mestre; Foggia-Bari-Catanzaro; Catanzaro San Gregorio (Catania);

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenute altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto al piano quinquennale per lo sviluppo ed il potenziamento della rete telefonica statale primaria (1962-1967);

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella 152ª adunanza del 21 luglio 1960;

Sentito il parere espresso dal Consiglio d'amministrazione nella 843ª adunanza del 2 maggio 1962;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti in ponte radio:

*Milano-Genova-Pisa* lungo il tracciato Milano-Mozzecane-Lù Monferrato-M. Beigua-Genova-M. Fascie-M. San Nicolao-M. Boscaccio-Pisa, interessante i comuni di Milano, Stradella, Lù Monferrato, Sassello, Genova, Bargagli, Deiva Marina, Carro, Carrodano, Ortonovo, Carrara, Pisa, Campagnano di Roma, Roma, Allumiere, Civitavecchia;

*Verona-Mestre* lungo il tracciato Verona-M. Cero-Mestre, interessanti i comuni di Venezia, Padova, Baone, Mestre;

*Foggia-Bari-Catanzaro* lungo il tracciato Foggia-Ascoli Satriano-M. Caccia-Bari-M. Caccia-Pomarico-Rosito Capo Spulico-C. del Principe-M. Castelluzzo-Catanzaro, interessante i comuni di Foggia, Ascoli

Satriano, Minervino Murge, Spinazzola, Andria, Bari, Pomarico, Rosito Capo Spulico, Luzzi, Falerna, Nocera Tirinese, Gizzeria, Sambiase, Catanzaro;

*Catanzaro-San Gregorio* lungo il tracciato Catanzaro-C. del Monaco-M. Gambarie-Castel Mola-San Gregorio, interessante i comuni di Serra San Bruno, Soriano Calabro, Gerocarne, Spadola, Santo Stefano in Aspromonte, Castel Mola, San Gregorio di Catania, Catania.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù o ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1962

*Il Ministro*: SPALLINO

(3723)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

**Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1961, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Viste le note n. 108429 del 5 febbraio 1962 e n. 113401 del 29 marzo 1962, con le quali il Ministero del tesoro designa la dott.ssa Annetta Tirelli nata Melissa Venere nell'incarico di membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione della dott.ssa Elvira Margutti, destinata ad altro incarico:

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

La dott.ssa Annetta Tirelli, nata Melissa Venere, è chiamata a far parte, quale membro effettivo, del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione della dott.ssa Elvira Margutti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1962

*Il Ministro*: BERTINELLI

(3719)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

**Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per la I.V.S. ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, istituito presso l'*Istituto nazionale della previdenza sociale*.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 1960, relativo alla costituzione del Comitato di vigilanza per la gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto la nota n. 11346, del 3 marzo 1962, con la quale la Unione italiana del lavoro designa il sig. Ivio Collina quale membro del Comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori della categoria a seguito del decesso del sig. Giuseppe Bacci;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Ivio Collina è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza per le gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori della categoria ed in sostituzione del sig. Giuseppe Bacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1962

*Il Ministro*: BERTINELLI

(3720)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1962.

**Ricostituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e costituisce il Fondo di previdenza per la categoria medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge citata che determinano la composizione del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1957, con il quale fu ricostituito il Comitato amministratore del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Considerato che per compiuto quadriennio si rende necessario provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato.

Viste le designazioni effettuate dalle Associazioni sindacali di categoria a base nazionale e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, costituito quale gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede e dai membri di diritto di cui ai numeri 2 e 6 dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, dai seguenti membri:

Gazzola Piero e Masi Ferruccio, in rappresentanza dei lavoratori delle Società telefoniche concessionarie;

Massimi dott Filippo, in rappresentanza dei lavoratori della Società « Italcable »;

Cimatti ing. Amleto e Ghiglione dott. Edoardo, in rappresentanza delle Società telefoniche concessionarie;

Zerilli dott. Vito, in rappresentanza della Società « Italcable »,

Caviglioni Ermanno, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1962

*Il Ministro*: BERTINELLI

(3721)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

**Nomina del liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri società cooperativa in nome collettivo, con sede in Caccuri (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1951 con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, il sig. Eduardo Lucente è stato nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il dott. Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Eduardo Lucente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

(3712)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Caccuri (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1951, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, il sig. Eduardo Lucente è stato nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo avente sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il dott Giacomo Del Guercio è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, società cooperativa in nome collettivo con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Eduardo Lucente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

(3711) *Il Ministro*: TREMELLONI

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

**Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cutro, di seconda categoria, con sede in Cutro (Catanzaro), nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 29 ottobre 1961, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cutro, di seconda categoria, con sede in Cutro (Catanzaro) in data 10 settembre 1961;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1962, n. 218, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte nella suindicata Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Cutro, di seconda categoria, con sede in Cutro (Catanzaro), nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, disposta con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 marzo 1962, n. 218, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

*a*) impegno del Monte di credito su pegno di Cutro di provvedere, con l'osservanza delle vigenti leggi, a regolare e definire i rapporti col proprio personale, nel modo più ampio e assoluto, mediante la risoluzione del rapporto d'impiego e la liquidazione di ogni competenza e spettanza, anche in relazione alle disposizioni riguardanti le assicurazioni sociali ed il trattamento di quiescenza;

*b*) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Cutro, quali risulteranno dalla situazione che verrà redatta alla data della incorporazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Cutro;

*c*) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, del patrimonio netto del Monte di credito su pegno di Cutro, che alla data del 9 settembre 1961 risultava di L. 8.665;

*d*) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, di continuare in Cutro l'attività del Monte di credito su pegno, mediante l'apertura di un proprio sportello per le sole operazioni pignoratizie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

**(3713)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

**Nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1927, n. 1760;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 attobre 1948, e le successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 16 maggio 1962;

Decreta:

Il prof. Nestore Carosi Martinozzi, il dott. Roberto Milletti e il sig. Giovanni Serafini sono confermati consiglieri di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

**(3715)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

**Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 26 aprile 1949 e modificato con decreto ministeriale 18 settembre 1959;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 3 aprile 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica del comma terzo dell'art. 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, in conformità del seguente testo:

« Eccezionalmente, quando trattasi di persone, ditte, società, enti di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad unica firma di emissione o di traenza, consentirsi aperture di credito assistite da cambiali a firma unica o da obbligazioni chirografarie del solo correntista nei limiti di fido individuali di dieci milioni per ciascun nominativo, o per cifre superiori previa approvazione dell'Organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

**(3714)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1962.

**Autorizzazione al comune di Locri a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le deliberazioni della Giunta municipale n. 698 del 27 ottobre 1960, n. 509 del 1° agosto 1960 e n. 385 del 17 giugno 1961 del comune di Locri;

Vista la decisione 26 giugno 1961, n. 57310, Div. 4ª, della Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria, con la quale si approva la deliberazione della Giunta municipale di Locri riguardante l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di lire 140 milioni per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Locri un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ing. Galli Gaetano, il comune di Locri è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di lire 140.000.000 (centoquarantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Locri un contributo straordinario da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 16.268.750 (sedicimilioniduecentosessantottomilasettecentocinquanta) annue e per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-1962.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Locri, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1962

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BOSCO

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1962*
*Registro n. 39 Grazia e giustizia, foglio n. 244.* — BOVIO

(3812)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1962.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 istitutivo dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.), ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190;

Veduto il decreto ministeriale 12 giugno 1958, con il quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale per il quadriennio 1958-1962;

Veduta la lettera n. 7102 in data 6 marzo 1962 dello Ente nazionale di assistenza magistrale, con la quale sono comunicati i risultati delle elezioni indette dallo Ente stesso per la nomina del rappresentante del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari (ispettore scolastico Gentilini Biagio) e dei sei rappresentanti della classe magistrale (insegnanti elementari Marchesi Linneo, Seu Tomaso, Sampietro Maria, Cesario Francesco, Lucisano Vittorio, Melegari Emilio);

Vedute le lettere n. 119841 in data 14 giugno 1962 del Ministero del tesoro e n. 1/3771376 in data 23 maggio 1962 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali i Ministeri stessi designano, quali loro rappresentanti in seno al nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente, rispettivamente, il dott. Bertoni Benvenuto e il dott. Stochino Giuseppe;

Ritenuta l'opportunità di confermare, quale rappresentante di questo Ministero in seno al Consiglio stesso, il dott. Collalto Collaltino, ispettore generale a riposo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

A far parte del Consiglio di amministrazione dello Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.), e per la durata di un quadriennio, sono chiamati i signori:

Collalto dott. Collaltino, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Bertoni dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Stochino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gentilini Biagio, ispettore scolastico, in rappresentanza del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare (membro eletto);

Cesario Francesco, Lucisano Vittorio, Marchesi Linneo, Melegari Emilio, Sampietro Maria e Seu Tomaso, insegnanti elementari, in rappresentanza della classe magistrale (membri eletti).

Roma, addì 15 giugno 1962

(3756) p. *Il Ministro*: BADALONI

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1962.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 della legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1436, istitutivo dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.), ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1958, col quale venne nominato il Collegio dei revisori dei conti dello Ente per il quadriennio 1958-1962;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti;

Vedute le lettere n. 2931/9 in data 24 marzo 1962 della Corte dei conti e n. 119841 in data 14 giugno 1962 del Ministero del tesoro, con le quali vengono designati, quali loro rappresentanti in seno al Collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, il dott. Ennio Casaburi e il dott. Carmelo di Bella;

Ritenuta l'opportunità di confermare, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno a detto Collegio, il rag. Antonio Casu, ispettore superiore di ragioneria a riposo del Ministero medesimo;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (E.N.A.M.) e per la durata di un quadriennio, sono chiamati i signori:

1) Casaburi dott Ennio, presidente di sezione della Corte dei conti in rappresentanza della Corte dei conti medesima;

2) Casu rag. Antonio, ispettore superiore di ragioneria a riposo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

3) Di Bella dott. Carmelo, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 15 giugno 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

(3757)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1962.

**Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 9 aprile 1952, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1961 con il quale il dott. Prospero Barbagallo venne nominato sindaco effettivo del predetto Istituto, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963;

Considerato che il dott. Barbagallo si è dimesso dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 16 maggio 1962;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ancona è nominato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, in sostituzione del dott. Prospero Barbagallo.

Egli resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

(3717)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 15 Interno, foglio n. 131, l'Amministrazione comunale di San Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.670.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Rinunzia all'allestimento della « XI Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche - Chimica e macchine tessili » di Busto Arsizio (Varese).**

Gli organizzatori della « XI Mostra internazionale del tessile - Fibre naturali, artificiali e sintetiche - Chimica e macchine tessili », con lettera del 7 giugno 1962, hanno comunicato di rinunziare all'allestimento della predetta manifestazione che avrebbe dovuto aver luogo in Busto Arsizio (Varese) dal 22 settembre al 1° ottobre 1962.

(3772)

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Novara ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.**

Con decreto n. 300.7.II.AG.42.628 in data 25 maggio 1962 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola autonoma di ostetricia di Novara è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve, con sede presso la Scuola di ostetricia medesima.

(3798)

**Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale Villa Sofia Whitaker di Palermo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.**

Con decreto in data 22 giugno 1962 n. 300.7.III.55.2.1961 del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(3799)

## MINISTERO DEL TESORO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1962 al registro n. 17 Tesoro, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Antenozio Armando contro la decisione 2 dicembre 1958 del Comitato centrale I.N.C.I.S., riguardante la mancata assegnazione di un alloggio al ricorrente.

(3706)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 3 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,65 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 573,40 | 573,25 | 573,75 | 573,30 | 572,75 | 573,40 | 573,25 | 574,30 | 573,40 | 574,25 |
| Fr. Sv. | 143,76 | 143,80 | 143,77 | 143,79 | 143,80 | 143,77 | 143,785 | 143,80 | 143,76 | 143,77 |
| Kr. D. | 90,06 | 90,05 | 90,05 | 90,055 | 90,07 | 90,06 | 90,05 | 90,10 | 90,06 | 90,05 |
| Kr. N. | 86,97 | 86,95 | 86,95 | 86,96 | 86,95 | 86,96 | 86,955 | 87 — | 86,97 | 86,95 |
| Kr. Sv. | 120,67 | 120,66 | 120,66 | 120,66 | 120,65 | 120,67 | 120,655 | 120,70 | 120,67 | 120,68 |
| Fol. | 172,75 | 172,74 | 172,75 | 172,72 | 172,72 | 172,75 | 172,725 | 172,70 | 172,75 | 172,70 |
| Fr. B. | 12,47 | 12,475 | 12,475 | 12,47125 | 12,475 | 12,47 | 72,475 | 12,48 | 12,47 | 12,475 |
| Fr Fr. (N.F.) | 126,66 | 126,66 | 126,645 | 126,655 | 126,65 | 126,66 | 126,6525 | 126,70 | 126,66 | 126,65 |
| Lst. | 1742,60 | 1742,65 | 1742,85 | 1742,30 | 1742,50 | 1742,60 | 1742,60 | 1742,60 | 1742,50 | 1742,60 |
| Dm. occ. | 155,49 | 155,49 | 155,52 | 155,485 | 155,49 | 155,49 | 155,50 | 155,45 | 155,49 | 155,50 |
| Scell. Austr. | 24,05 | 24,055 | 24,06 | 24,05125 | 24,045 | 24,05 | 24,05475 | 24,05 | 24,05 | 24,06 |
| Escudo Port. | 21,74 | 21,74 | 21,75 | 21,735 | 21,75 | 21,73 | 21,73 | 21,76 | 21,74 | 21,75 |

Media dei titoli del 3 luglio 1962

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 102,125 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 96,80 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,75 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,30 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,875 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,175 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 100,15 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,125 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 100,25 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 100,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 100,45 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 101,075 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,65 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,275 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1962

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 573,275 |
| 1 Franco svizzero | 143,787 |
| 1 Corona danese | 90,052 |
| 1 Corona norvegese | 86,957 |
| 1 Corona svedese | 120,657 |
| 1 Fiorino olandese | 172,722 |
| 1 Franco belga | 12,473 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,654 |
| 1 Lira sterlina | 1742,45 |
| 1 Marco germanico | 155,492 |
| 1 Scellino austriaco | 24,053 |
| 1 Escudo port. | 21,732 |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.**

*Opera per la valorizzazione della Sila*

Con decreto ministeriale 9 maggio 1962, n. 6333/4237, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1962 (registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 86), è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. L. 2.633.403 (lire duemilioniseicentotrentatremilaquattrocentotre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Bocchigliero (Cosenza), della superficie di ettari 54.63.30 nei confronti della ditta ANANIA Luigi fu Giuseppe ed ANANIA Maria di Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 1.170.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 novembre 1957, n. 3475/1379 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1958), nella misura di L. 1.463.403.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 742.922 (lire settecentoquarantaduemilanovecentoventidue).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.200.000 (lire duemilioniduecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 49 del 23 febbraio 1962.

Con dcereto ministeriale 9 maggio 1962, n. 6334/4238, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1962 (registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 85), è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 2.074.420 (lire duemilionisettantaquattromilaquattrocentoventi), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 40.23.20 nei confronti della ditta CAPUTI Alberto fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 881, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 455.000, già liquidato con decreto ministeriale 28 settembre 1960 n. 6111/4015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960), nella misura di L. 1.619.420.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 829.084 (lire ottocentoventinovemilaottantaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.440.000 (lire duemilioniquattrocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 49 del 23 febbraio 1962.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1962, n. 6335/4239, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 1962 (registro n. 10 Agricoltura, foglio n. 84), è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156 - in L. 3.256.935 (lire tremilioniduecentocinquantaseimilanovecentotrentacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), della superficie di ettari 33.24.00 nei confronti della ditta CAPUTI Antonio fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 884, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 410.000, già liquidato con decreto ministeriale 21 agosto 1958 n. 4735/2639 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 3 ottobre 1958), nella misura di L. 2.846.935.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 1.455.999 (lire unmilionequattrocentocinquantacinquemilanovecentonovantanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.300.000 (lire quattromilionitrecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 50 del 24 febbraio 1962.

**(3538)**

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Caverna ex Comando G.U. », sito in comune di Limone Piemonte (Cuneo).**

Con decreto interministeriale n. 229 del 21 dicembre 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Caverna ex Comando G.U. » in comune di Limone Piemonte (Cuneo).

**(3806)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di elettrotecnico; due posti di aggiustatore meccanico.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati della Zecca;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova (coefficiente 167) presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

1) concorso a due posti di elettrotecnico;

2) concorso a due posti di aggiustatore meccanico.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

*a*) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*c*) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

*e*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

*f*) i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

*g*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

*h*) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

*i*) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria decima della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella « B » allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

1) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

*m*) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici per almeno tre anni anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Ai concorsi non sono ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

*g*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

*i*) l'esatto domicilio e il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, ove prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Unitamente alla domanda di ammissione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti. Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

*a*) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

*b*) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

*c*) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti meccanici dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zacca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le Commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati al primo e al secondo posto nelle rispettive graduatorie saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

*a*) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

*b*) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato e non debba prestare servizio militare;

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica). copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnate in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da un capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

*d*) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

*a)* certificato di cittadinanza italiana;

*b)* certificato di godimento dei diritti politici;

*c)* certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del raporto di impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno* 1962
*Registro n.* 18 *Tesoro, foglio n.* 35.

---

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

*Alla Direzione della Zecca* Via Principe Umberto n. 4 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a (Provincia di . . . .)
il (giorno, mese ed anno) . . domiciliato in (Provincia di via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio di 1ª categoria specializzato (coefficiente 167) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di (indicare a quale dei due concorsi si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . presso . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti meccanici: . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Si allegano i seguenti documenti: (indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data,

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

**(3600)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso la Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste.** (Circolare 5 maggio 1962).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti n. 127 (centoventisette) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in serevizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: DE MEO

(3811)

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a nove posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 23 dicembre 1960.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 3, del 1°-31 marzo 1962, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 29 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1962, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 16, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a nove posti di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 23 dicembre 1960.

(3810)

# REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella Regione**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 397 in data 29 dicembre 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso al posto di ostetrica condotta, vacante presso il Consorzio di Nus, alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dal Collegio delle ostetriche della Regione;

Vista la terna proposta dall'assemblea del Consorzio ostetrico di Nus;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1962, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante presso il Corsorzio di Nus alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

*Presidente*:

Chantel dott. Enrico, assessore regionale alla sanità e assistenza sociale, appositamente delegato;

*Componenti*:

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale;

Dellepiane prof. dott. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Ruggeri prof. dott. Emilio, primario dell'Istituto materno e infantile della Regione;

Dallou Vincenzina, ostetrica condotta.

*Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese*:

Gard prof. Patrizio, presidente del liceo classico di Aosta;

Lamastra prof. Lucrezia, insegnante di lingua francese.

*Segretario*:

Gontier Mario, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 22 giugno 1962

*Il Presidente*: MARCOZ

(3763)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.